ASTENSIONE FACOLTATIVA GENERALE

(Fonti: artt. 7 e 15 L. 1204/71. Art. 3 legge n.53/2000)

MADRE LAVORATRICE SUBORDINATA

La **durata massima** del congedo della madre è di 6 mesi.
L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche **contemporaneamente.**
Il periodo cumulativo diventa di **11 mesi** se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi, anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la madre e 7 per il padre).
Se la **madre** è - o diventa - una **single,** le spettano per intero i 10 mesi.
Si rientra in tale condizione in caso di morte del padre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte del padre, o di affidamento della figlia o del figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale.
Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo.
Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato **preavviso** al datore di lavoro di almeno 15 giorni.
Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato a partire dal termine dell'astensione obbligatoria e entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli **8 anni.**
Questo significa che il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia disciplina diventa utilizzabile fino alla nuova e più elevata soglia di età. Quindi, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni e la madre non ha utilizzato parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è diventata - una *single,* la parte residua è da ora in poi fruibile.
L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento.
Retribuzione: i primi trenta giorni, nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa, retribuzione intera (art. 11, CCNL 15/3/2001).
Successivamente, senza condizioni di reddito, retribuzione al 30% per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruibile per i genitori naturali fino al terzo anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno, compreso, del terzo compleanno).
Inoltre, subordinatamente a determinate condizioni di reddito, tale retribuzione al 30% è corrisposta per un periodo massimo fino a 10 o 11 mesi per i genitori naturali fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, dopo che i genitori stessi abbiano già fruito di 6 mesi complessivi di astensione entro il terzo anno, per i periodi eventualmente non ancora fruiti.
Ai sensi delle CC.MM del Tesoro n. 49 del 25 ottobre 2000, della Funzione Pubblica n. 14 del 16 novembre 2000 e dell'INPDAP n. 49 del 27 novembre 2000, ai fini della retribuzione intera dei primi 30 giorni, si considera il cumulo dei giorni di ciascuno dei genitori.
Validità: a tutti gli effetti, tranne ferie e 13° mensilità per i periodi oltre i primi 30 giorni.

PADRE LAVORATORE SUBORDINATO

Mentre finora il padre poteva utilizzare il congedo solo nel caso in cui la madre della propria figlia o del proprio figlio fosse una lavoratrice subordinata che vi rinunciasse, ora, con la nuova legge, il padre ha un proprio **diritto al congedo a prescindere dalla situazione della madre.** Questo significa che la madre può essere: una lavoratrice autonoma, libera professionista, collaboratrice, casalinga, studentessa, disoccupata, ecc.
La **durata massima** del congedo del padre è di **6 mesi,** elevabile a 7 (se la madre non supera i 4 mesi).
L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello della madre lavoratrice subordinata, dato che la coppia può sommare al massimo **10 mesi** di assenza, da usufruire anche **contemporaneamente.**
Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi (ad esempio: 5 mesi per il padre e 6 per la madre, 7 per il padre e 4 per la madre).

Si può scegliere di utilizzare questo congedo mentre l'altro genitore usufruisce di un altro (esempio: congedo parentale del padre e riposi giornalieri della madre, ma anche congedo parentale del padre e congedo di maternità).
Quindi, il padre può iniziare a godere del congedo parentale fin dalla nascita della figlia/figlio in contemporanea con il congedo di maternità della madre.
Se il **padre** è - o diventa - un ***single*** gli spettano per intero i 10 mesi.
Si rientra in tale condizione in caso di morte della madre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte della madre, o di affidamento della figlia o del figlio solo al padre, risultante da un provvedimento formale.
Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo.
Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato **preavviso** al datore di lavoro di almeno 15 giorni.
Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli **8 anni.**
Questo significa, ad esempio, che il padre, che con la vecchia disciplina non poteva chiedere l'astensione facoltativa, può ora utilizzare il congedo parentale (fino a 10 mesi, se *single) o* che, in caso la madre abbia già goduto dei 6 mesi di astensione facoltativa, può utilizzare, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni, la parte supplementare di mesi (al massimo 5 mesi) prevista da questa legge.
L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento.
Per quanto riguarda la copertura economica, vale quanto previsto per la madre lavoratrice.

QUADRO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	***MADRE***	***PADRE***	***GENITORI***	***UNICO GENITORE***
Durata permessi di astensione facoltativa	**6 mesi (anche frazionati)**	**7 mesi (anche frazionati)**	**11 mesi complessivi**	**10 mesi (anche frazionati)**
Periodo utile (età del figlio)	**Entro l'8° anno di età**	**Entro l'8° anno di età**	**Entro l'8° anno di età**	**Entro l'8° anno di età**
Periodi astensione retribuita entro il 3° anno di età	**6 mesi**	**6 mesi**	**6 mesi totali**	**6 mesi**
Retribuzione 1° mese di astensione facoltativa	**100%**	**100%**		**100%**
Retribuzione restanti primi 5 mesi di astensione facoltativa	**30%**	**30%**		**30%**
Retribuzione dopo il 3° anno e fino all'8° anno di età	**30% solo nel caso si ha un reddito annuo inferiore a € 12.426,66 (£ 24.061.375)**	**30% solo nel caso si ha un reddito annuo inferiore a € 12.426,66 (£ 24.061.375)**		**30% solo nel caso si ha un reddito annuo inferiore a € 12.426,66 (£ 24.061.375)**
Effetti dell'astensione facoltativa	**I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità.**	**I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità.**		**I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità.**